

DIRITTO ANNUALE ANNO 2017

(D.M. 8 gennaio 2015 pubblicato sulla G.U. n. 44 del 23 febbraio 2015,
nota del Ministro dello Sviluppo Economico n. prot. 359584 del 15 novembre 2016
e Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 maggio 2017)

Scadenza ordinaria: entro il 30 giugno 2017 oppure dal 1° luglio 2017 al 31 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40% (scadenza spostata dal 30 luglio 2017 al 31 luglio 2017 in quanto il 30 luglio 2017 cade di domenica).

Differimento dei termini di versamento:

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 31 luglio 2017, ha precisato che la proroga stabilita con il Dpcm 20 luglio 2017 “Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi” (sostituito, facendone salvi gli effetti, dal Dpcm 3 agosto 2017 “Differimento, per l'anno 2017, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali”), trova attuazione anche per il versamento del diritto annuale per l'anno 2017. Conseguentemente, per i contribuenti rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione di detta norma il versamento può essere effettuato:

- entro il 20 luglio 2017, senza alcuna maggiorazione;

- dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017 (scadenza spostata dal 20 agosto 2017 al 21 agosto 2017 in quanto il 20 agosto 2017 cade di domenica), maggiorando l'importo da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Resta inteso che per i soggetti non rientranti nella casistica individuata dalla norma, rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2017, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio 2017 (scadenza spostata dal 30 luglio 2017 al 31 luglio 2017 in quanto il 30 luglio 2017 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40%.

NOTA BENE:

Con Decreto del 22 maggio 2017 il Ministro dello sviluppo economico ha attuato quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/93, come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016; le modalità di determinazione del diritto annuale per l'anno 2017 tengono conto della quota destinata al finanziamento di progetti strategici, da applicare secondo le misure previste dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114 e con le modalità applicative di cui al decreto interministeriale 8 gennaio 2015. **Il Ministero ha così confermato le tariffe vigenti nel 2016.**

Attenzione: la scadenza del 30 novembre 2017 per il versamento del conguaglio di cui al decreto 22 maggio 2017, prevista per le imprese che abbiano provveduto entro il 28 giugno 2017 al pagamento del diritto annuale 2017 al netto della maggiorazione del 20%, non deve essere intesa come proroga dei termini di versamento, pertanto restano immutati i termini di ravvedimento.

DIRITTO ANNUALE 2017 DOVUTO IN MISURA FISSA

- ◆ **Le imprese individuali iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese** versano:

| | Solo sede | Solo 1 unità locale | Sede + 1 unità locale | Sede + numero “n” unità locali | numero “n” unità locali |
|--------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|---|---|
| Importo dovuto | € 52,80 (€ 88,00 - 40%) | € 10,56 (€ 88,00 x 20%) - 40% | € 52,80 + € 10,56 | € 52,80 € 10,56 da moltiplicare per il numero “n” UL | € 10,56 da moltiplicare per il numero “n” UL |
| Importo da versare | € 53,00 | € 11,00 | € 63,00 | Il totale arrotondato all'unità di euro | Il totale arrotondato all'unità di euro |

- ◆ **Le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese**, ancorché annotate con la qualifica di impresa artigiana, versano per la sede legale un diritto fisso pari a **€ 120,00** (€ 200,00 - 40%) e **€ 24,00** (€ 40,00 - 40%) per ciascuna unità locale.
- ◆ Le sedi secondarie e le unità locali **di imprese aventi la sede principale all'estero** versano un diritto di **€ 66,00** (€ 110,00 - 40%) nel caso di una sola unità locale ubicata in provincia, e nel caso di più unità locali **€ 66,00 - da moltiplicare per il “n” unità locali** (il totale deve essere arrotondato all'unità di euro);
- ◆ **I soggetti iscritti al REA** versano per la sede un diritto fisso pari di **€ 18,00** (€ 30,00 - 40%).

**DIRITTO ANNUALE 2017 DETERMINATO
APPLICANDO LE ALIQUOTE PER SCAGLIONE DI FATTURATO**

In via transitoria, per l'anno **2017**, i seguenti soggetti versano un importo fisso:

- ◆ **le società semplici non agricole** versano un diritto fisso di € **120,00** (€ 200,00 - 40%);
- ◆ **le società semplici agricole iscritte nella sezione speciale agricola** versano un diritto fisso di € **60,00** (€ 100,00 - 40%);
- ◆ **le società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del d.lgs 02/02/2001, n. 96**, versano un diritto fisso di € **120,00** (€ 200,00 - 40%).
- ◆ **Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese** devono calcolare il diritto annuale applicando al fatturato dell'esercizio 2016 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali. Gli importi complessivi così determinati **dovranno essere ridotti del 40% e successivamente arrotondati** alla seconda cifra decimale e poi all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto negli altri casi.

Si riportano, a tal fine, le fasce di fatturato e le relativa aliquote da utilizzare per i calcoli:

| Scaglioni di fatturato | | Misure fisse e aliquote |
|------------------------|---------------|---|
| da euro | a euro | |
| fino a | 100.000,00 | 200,00 euro (misura fissa) |
| oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
| oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
| oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
| oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
| oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
| oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
| oltre 50.000.000,00 | | 0,001% (fino ad un massimo di 40.000 euro) |

Si rammenta che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato – da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00 – è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 40%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a € 100.000,00 l'importo del diritto annuale da versare è pari ad € 120,00.

Si evidenzia che l'importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 40%, conseguentemente l'importo da versare per la sede non dovrà essere superiore a € 24.000,00.

Si ricorda, inoltre, che le imprese che esercitano attività economica anche attraverso **unità locali devono** calcolare, per ciascuna di esse, **un diritto pari al 20%** di quello determinato per la sede principale, calcolato sull'importo commisurato al fatturato, fino ad un massimo di € 120,00 (€ 200,00 - 40%), e **versare alla Camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale** l'importo ridotto del 40% e arrotondato all'unità di euro. Nel caso di sede e unità locale nella stessa provincia le operazioni di riduzione del 40% e di arrotondamento all'unità di euro dovranno essere eseguite sull'importo totale del diritto annuale, comprensivo di quello per l'unità locale.

Esempio: impresa ALFA in Brescia con fatturato pari ad € 2.610.596,00, avente un'unità locale in provincia di Brescia:

- importo base per la sede legale commisurato al fatturato: € 449,95364;
- importo per l'unità locale: € 449,95364 x 20% = € 89,99073;
- diritto annuale dovuto: € 449,95364 + € 89,99073 = € 539,94437 - riduzione del 40%, quindi pari ad € 323,96662;
- diritto annuale da versare con F24 (arrotondato all'unità di euro): € 324,00.

DIRITTO ANNUALE DI PRIMA ISCRIZIONE ANNO 2017

Le nuove imprese iscritte o annotate in corso d'anno sono tenute al versamento, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione, dei seguenti importi:

◆ **Impresa individuale iscritta nella sezione speciale:**

| | Solo sede | Sede + 1 UL | Solo 1 UL | Sede + numero "n" UL | numero "n" UL |
|---------------------------|------------------|--------------------|------------------|--|--|
| Importo dovuto | € 52,80 | € 52,80 + € 10,56 | € 10,56 | € 52,80 + (€ 10,56 da moltiplicare per il numero "n" UL) | € 10,56 da moltiplicare per il numero "n" UL |
| Importo da versare | € 53,00 | € 63,00 | € 11,00 | Il totale arrotondato all'unità di euro | Il totale arrotondato all'unità di euro |

| | Importo sede | Importo U.L. |
|---|---------------------|---------------------|
| ◆ Impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria | € 120,00 | € 24,00 |
| ◆ Società semplice agricola iscritta nella sezione speciale agricola | € 60,00 | € 12,00 |
| ◆ Società cooperativa | € 120,00 | € 24,00 |
| ◆ Consorzio | € 120,00 | € 24,00 |
| ◆ Società semplice non agricola | € 120,00 | € 24,00 |
| ◆ Società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del d.lgs 02/02/2001, n. 96 | € 120,00 | € 24,00 |
| ◆ Società di persone | € 120,00 | € 24,00 |
| ◆ Società di capitali | € 120,00 | € 24,00 |
| ◆ Nuova unità locale di imprese già iscritte in sezione ordinaria | | € 24,00 |
| ◆ Sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero | € 66,00 | - |
| ◆ Unità locali di imprese con sede principale all'estero | - | € 66,00 |
| ◆ Nuovo soggetto Rea, diverso dalle unità locali | € 18,00 | |